



Croce Rossa Italiana

DICHIARAZIONE di ADESIONE allo STATUTO da parte del PRESIDENTE del COMITATO LOCALE di PESCIA

la sottoscritta ANGELI SIVA, nata a Pescia (PT) il 20.10.1949, residente in Montecatini Terme (PT) via Piave 20, Cod. Fisc. NGLSVI49R60G491T, in qualità di legale rappresentate del Comitato Locale di PESCIA, in virtù dell' Ordinanza Presidenziale nr. 0506-13 del 23 dicembre 2013

PREMESSO

- 1) Che il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013 prevede:
 - all'art 1 bis, comma 1, che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione sociale;
 - all'art 1 bis, comma 3, che con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
 - all'art 3 comma 1 lettera b), che i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale;
 - all'art. 8, comma 1, che fino alla data del 1° gennaio 2015 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 e al successivo comma 4.



Croce Rossa Italiana

- 2) Che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di "Unità" che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio
- 3) Che lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 prevede, in particolare:

Art. 2. - Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

- a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;
- b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;
- c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
- e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
- g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;
- h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;
- i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
- l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

- Art. 3. - Servizi delegati



Croce Rossa Italiana

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

• Art. 4. - Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

• Art. 9. - Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

• Art. 10. - Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

• Art. 34. - Compiti del Comitato Provinciale

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.





Croce Rossa Italiana

- Art. 35. - Organi del comitato provinciale
 1. Sono organi del comitato provinciale:
 - a) l'assemblea provinciale;
 - b) il consiglio direttivo provinciale;
 - c) il presidente provinciale.
- Art. 36. - Assemblea provinciale
 1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
 2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
 3. L'assemblea provinciale:
 - a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
 - b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'Associazione;
 - d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.
- Art. 37. - Consiglio direttivo provinciale
 1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
 - a) il presidente provinciale;
 - b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;
 - c) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.
 2. Il consiglio direttivo provinciale:
 - a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;
 - b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
 - c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
 - d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
 - e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.
 3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.
- Art. 38. - Presidente provinciale
 1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.



Croce Rossa Italiana

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

• Art. 40. - Organi del comitato locale

- 1) Sono organi del comitato locale:
 - a) l'assemblea locale;
 - b) il consiglio direttivo locale;
 - c) il presidente del comitato locale.

• Art. 41. - Assemblea locale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.
2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'assemblea locale:
 - a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
 - b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
 - c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato locale;
 - d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
 - e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

• Art. 42. - Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo e' composto da:
 - a) il presidente locale;
 - b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;
 - c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovrà essere eletto tra di loro.
2. Il consiglio direttivo locale:
 - a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;
 - b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le prioritá e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
 - c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
 - d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.
3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

• Art. 43. - Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.
2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.



Croce Rossa Italiana

DICHIARA

Che il Comitato Locale di ~~Prescia~~ ^{Presca}

costituito in associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e smi è parte integrante dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005, e pertanto aderisce al suddetto Statuto ai sensi del D.Lgs, n. 178/2012 e smi.

Data 01 gennaio 2014

Firma

Sara Angelini

Agenzia delle Entrate - D.P. Pistoia - U.T. Pistoia
Eseguita registrazione sul registro Atti privati
Data 7/1/2014 n° 40

L'Assistente
Rossella Petrucci





CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

05096 - 13 /2013 DEL 23 DIC. 2013

VISTO il D.P.C.M. del 6/05/2005, n.97 concernente l'approvazione dello Statuto della CRI, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche, di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera c);

PRESO atto del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8/02/2013 di proclamazione del Presidente Nazionale e delle Vice Presidenti Nazionali della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n 78 del 08/02/2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento della C.R.I. approvato in via definitiva con Ordinanza presidenziale 7 maggio 2013, n. 134-13;

VISTO l'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche, che prevede che i comitati locali e provinciali, ad eccezione dei comitati delle provincie autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II del Libro I del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal citato decreto legislativo, la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche, che prevede che i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI *"esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale"*;

VISTO altresì l'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche, che prevede che fino al 1° gennaio 2015 *"si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005."*;

VISTO, altresì, il successivo comma 4, dell'art. 8 che stabilisce che *"fino al 31 dicembre 2014 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni"* del decreto legislativo medesimo e successive modifiche *"e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo"*;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'approvazione del decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di cui all'articolo 1-bis, comma 3 del citato decreto legislativo n. 178/2012 e successive modifiche e dell'approssimarsi della scadenza di cui al precedente capoverso, di disciplinare comunque le modalità organizzative e funzionali dei



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

comitati locali e dei comitati provinciali, ad eccezione dei comitati delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

PRESO ATTO della nota prot. n. 73843 del 13 dicembre 2013 con la quale il Dipartimento Economico, finanziario e patrimoniale del Comitato Centrale C.R.I., competente in materia di patrimonio e vigilanza delle unità territoriali C.R.I. come da suindicato Regolamento, trasmette:

1. l'elenco dei comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 178 del 2012 e successive modifiche (31 ottobre 2013) ai fini del subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa italiana con enti territoriali ed organi del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2 del predetto decreto;
2. l'elenco ricognitivo dei comitati locali e provinciali che assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1 del suindicato decreto legislativo contenete l'indicazione:
 - a) del nominativo e del codice fiscale del Presidente/Commissario che assumerà la qualifica di rappresentante legale del Comitato privatizzato;
 - b) dei dati delle sedi legali di ciascun comitato per la propria attività.

PRESO ATTO della successiva nota prot. n. 74375 del 17 dicembre 2013 con la quale, ad integrazione della nota prot. n. 73843 del 13 dicembre 2013, il Dipartimento Economico finanziario e patrimoniale trasmette in forma più completa e suddiviso per area territoriale regionale, l'elenco ricognitivo alla data del 10 dicembre 2013 dei comitati locali e provinciali;

TENUTO CONTO che con la citata nota il Capo Dipartimento ha invitato il direttore del Servizio Vigilanza ed ispettivo a trasmettere, in pari data, gli elenchi dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 ottobre 2013 al Dipartimento stesso, alla Direzione generale e al Servizio Legale e supporto al riordino;

PRESO ATTO della nota prot. cri/cc/0074566/13 del 17 dicembre 2013 con la quale il Servizio Vigilanza e ispettivo trasmette i citati elenchi, relativi alle Unità locali e Provinciali della sola Regione Liguria, relativamente alle quali è stata adottata l'apposita separata ordinanza presidenziale del 23 dicembre 2013 n. 492-13, come disposto dal Presidente nazionale nel corso della riunione del 16 dicembre 2013;

PRESO ATTO della nota prot. cri/cc/0074571/13 del 17 dicembre 2013 con la quale il Servizio Vigilanza e ispettivo trasmette gli elenchi dei comitati locali e provinciali delle restanti regioni esistenti al 10 dicembre 2013;

PRESO ATTO della nota prot. cri/cc/0075567/2013 del 20 dicembre 2013 con la quale il Servizio Vigilanza ed ispettivo, come disposto dal Presidente nazionale nel corso della riunione del 19 dicembre 2013, ha predisposto ed ha trasmesso l'aggiornamento dei suindicati elenchi delle restanti regioni alla data della nota stessa e, pertanto, tali elenchi costituiscono l'ultimo aggiornamento ai fini della presente ordinanza;

0506-13

23 DIC. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare l'elenco ricognitivo di cui al predetto punto 2. qualora, a decorrere dalla data del 21 dicembre 2013 e fino alla data del 31 dicembre 2013, vengano costituiti nuovi comitati locali e provinciali, ovvero si proceda alla nomina di nuovi Commissari, e relativamente ai quali il Dipartimento Economico, finanziario e patrimoniale del Comitato Centrale C.R.I provvederà a dare tempestiva comunicazione;

VISTO il promemoria del Servizio Legale e di supporto al riordino, predisposto in data 18 dicembre 2013;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, di approvare, ai fini dell'applicazione dell'articolo n. 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modifiche, l'elenco predisposto e trasmesso su disposizione prot. 74375 del 17 dicembre 2013 del Dipartimento Economico, finanziario e patrimoniale dal Servizio Vigilanza e ispettivo con nota prot. cri/cc/0075567/2013 del 20 dicembre 2013, e parte integrante del presente atto:

- elenco ricognitivo dei comitati locali e provinciali delle sotto elencate Regioni che assumono al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del suindicato decreto legislativo contenente:
- l'indicazione del nominativo e del codice fiscale del presidente/Commissario che assumerà la qualifica di rappresentante legale del Comitato privatizzato;
 - i dati delle sedi legali di ciascun comitato per la propria attività;

- Abruzzo (all. 1);
- Basilicata (all. 2);
- Calabria (all. 3);
- Campania (all. 4);
- Emilia Romagna (all. 5);
- Friuli Venezia Giulia (all. 6);
- Lazio (all. 7);
- Lombardia (all. 8);
- Marche (all. 9);
- Molise (all. 10);
- Piemonte (all. 11);
- Puglia (all. 12);
- Sardegna (all. 13);
- Sicilia (all. 14);
- Toscana (all. 15);
- Trentino Alto Adige (all. 16)
- Umbria (all. 17);
- Veneto (all. 18).

Il predetto elenco, composto dagli allegati dal numero 1 al numero 18, individua i comitati locali e provinciali delle Regioni indicate che assumono al 1° gennaio 2014 la



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del comma 1, art. 1-bis del suindicato decreto legislativo, definisce la denominazione ed individua il legale rappresentante nonché la sede legale di ciascun comitato.

Tale elenco è composto dalle seguenti colonne:

- A) Regione;
- B) Comitati;
- C) Provincie;
- D) Presidenti/Commissari;
- E) Codice fiscale del Presidente/Commissario;
- F) Data di Nascita del Presidente/Commissario;
- G) Comune di nascita del Presidente/Commissario;
- H) Sede del Comitato;
- I) Proprietà.

Dalla data del 1° gennaio 2014 le Unità indicate predetto elenco assumono la denominazione di "Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di....." o di "Croce Rossa Italiana - Comitato locale di.....", così come indicato nella colonna B) "COMITATI" di cui ai predetti elenchi.

Il Dipartimento Economico, finanziario e patrimoniale del Comitato Centrale C.R.I vorrà provvedere all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco ricognitivo di cui sopra qualora a decorrere dalla data del 21 dicembre 2013 e fino alla data del 31 dicembre 2013, vengano costituiti nuovi comitati locali e provinciali, ovvero si proceda alla nomina di nuovi Commissari.

Il presente atto rappresenta una ricognizione degli elementi costitutivi di ciascun comitato.

La presente ordinanza verrà trasmessa al Ministero della Salute.

SI PRENDE ATTO:
IL DIRIGENTE Serv. Econ. Finanz.
(D.ssa Patrizia DE LUCA)

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco ROCCA)

0506-13
23 DIC. 2013 4